

N. 130/2020 liq. patr.



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE

Il g.d. dott. Stefano Franchioni,

nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14-ter ss. legge n. 3/2012* iscritto al n. 130/2020 liq. patr.;

vista l'istanza presentata da FABRIZIO BIANCO come meglio identificato in atti e la documentazione allegata;

vista la relazione del dott. Andrea Pagani nominato quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi, come integrata con deposito in data 2.1.2021;

ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'*art.14-ter l. n. 3/2012*;

ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'*art.15 comma 8 legge cit.*;

visto l'*art.14-quinquies legge cit.*;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di FABRIZIO BIANCO nato a Lovere (BG), il 3.12.1979 e residente in Darfo Boario Terme (BS), via Giacomo Cappellini n. 62, per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;

a) nomina liquidatore il dott. Andrea Pagani, autorizzandolo sin da ora ad acquisire presso gli enti pubblici (Agenzia Entrate, Inps ecc.) le informazioni necessarie per ricostruire la posizione debitoria del ricorrente;

b) dispone che, sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive (compresa l'eventuale prosecuzione dei pignoramenti del quinto dello stipendio se già disposti e la realizzazione dei pegni) né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo altresì che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;

c) dispone altresì che non possono essere proseguiti i versamenti a favore di eventuali cessionari di quota di stipendio del ricorrente;

d) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;

e) dispone che, ai fini della prescritta pubblicità, la domanda di ammissione alla procedura ed il presente decreto siano pubblicati almeno una volta sul sito www.ilcaso.it entro trenta giorni da oggi;

f) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;

g) ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

h) ai sensi e per gli effetti dell'art.14-ter comma 6 lettera b) legge cit. in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività dispone in conformità alla proposta (l'OCC/liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);

i) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte;

l) dispone che l'OCC/liquidatore, dopo aver accettato la carica, nel corso della procedura, oltre alle relazioni di cui al punto precedente, depositi istanze al giudice esclusivamente per i seguenti adempimenti:

- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-octies, quarto comma l. 3/12)

- deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, primo comma l. 3/12);

- prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, secondo comma l. 3/12);

- segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospensiva degli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, comma secondo l. 3/12);

- richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, terzo comma l. 3/12);

- deposito del rendiconto in cancelleria e comunicazione dello stesso ai creditori con termine di 10 giorni per eventuali osservazioni;

- richiesta di liquidazione compenso a OCC e liquidatore (artt. 14 ss. del d.m. 202/2014);

- richiesta di disporre la chiusura della procedura (art. 14-novies, quinto comma l. 3/12).

Si comunichi al ricorrente e all'OCC/liquidatore.

Brescia, 8 gennaio 2021

Il g.d.
dott. Stefano Franchioni

INVIO TELEMATICO RICORSO

I° PARTE

DOTT. ANDREA PAGANI

**Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
OCC PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA**

TRIBUNALE DI BRESCIA

IV SEZIONE CIVILE – FALLIMENTARE

All'Ill.mo Sig. Giudice Delegato alle procedure di composizione della Crisi da Sovraindebitamento

RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

(DEBITORE)

BIANCO FABRIZIO

**AL TRIBUNALE DI BRESCIA
IV SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE**

**RICORSO EX ART. 14-TER L. 27-01-2012, N. 3
(LIQUIDAZIONE DEI BENI)**

Il sottoscritto Bianco Fabrizio, codice fiscale BNCFRZ79T03E704D, nato a Lovere (BG) il 03/12/1979 e residente in Darfo Boario Terme (BS), cap. 25047, in Via Giacomo Capellini n. 62,

PREMESSO CHE

sussistono le condizioni previste dalla L. 27/01/2012, n. 3 e successive modifiche apportate dal D.L. n. 179/2012 in quanto il sottoscritto si trova in stato di crisi da sovraindebitamento, dunque non è in grado di fare fronte con il proprio patrimonio agli impegni assunti,

RITENUTO CHE

- a) Non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. n. 3/2012;
- b) Non ha fatto ricorso, nei cinque anni anteriori alla data della presente, a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ai sensi del capo II della L. n. 3/2012;
- c) Non ha posto in essere atti in frode ai creditori,

CONSIDERATO CHE

- la procedura di liquidazione del patrimonio prevede l'intervento di un "organismo di composizione della crisi", cui la legge attribuisce varie funzioni, alcune necessarie per la presentazione della domanda di liquidazione, tra cui la relazione particolareggiata prevista dal c. 3 dell'art. 14-ter, L. n. 3/2012;
- lo scrivente ha presentato istanza all'OCC Protezione Sociale Italiana al fine della nomina di un Gestore della crisi e con provvedimento in data 27/04/2020 il Referente ha nominato Gestore della Crisi da sovraindebitamento il Dott. Andrea Pagani (C.F. PGNNDR66B24B157R) che ha accettato l'incarico in data 30/04/2020;
- che il Dott. Andrea Pagani ha quindi provveduto a redigere l'allegata relazione particolareggiata contenente:
 - a) l'indicazione delle cause di indebitamento e della diligenza impiegata dal ricorrente nell'assumere le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni della incapacità del ricorrente di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) il resoconto della solvibilità del ricorrente negli ultimi cinque anni;
 - d) indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della presente domanda.

Nel rinviare al contenuto della predetta relazione,

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale di Brescia, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter e ss. L. n. 3/2012, voglia:



- **dichiarare** l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter e ss. L. n. 3/2012;
- **disporre**, anche al fine di evitare un aggravio di spese, che le funzioni di Liquidazione vengano svolte dal Dott. Andrea Pagani, già nominato Gestore della Crisi in data 27/04/2020 dall'OCC Protezione Sociale Italiana, ai sensi dell'art.15, c. 8, L. n. 3/2012;
- **disporre**, sotto pena di nullità, che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titoli o causa anteriori;
- **disporre** che, ai fini della prescritta pubblicità, la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in sunto, almeno una volta, sull'apposita pagina del sito ilcaso.it;
- **autorizzare**, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6, lettera b), il Sig. Bianco Fabrizio a trattenere per il mantenimento suo e della famiglia gli importi eccedenti la somma mensile di Euro 300,00 che invece sarà direttamente acquisita alla procedura;
- **disporre** che il liquidatore relazioni semestralmente all'OCC ed al giudice sulle attività già svolte.

Ai sensi dell'art. 14-ter, c. 2 della L. n. 3/2012 si allega la documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3 della L. n. 3/2012, ovvero:

A. Dichiarazione del 11/12/2020 rilasciata dal sottoscritto attestante:

- a. elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;
- b. elenco di tutti i beni del debitore;
- c. elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
- d. elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia;
- e. indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia;

B. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (redditi PF 2020-2019-2018);

Ai sensi dell'art.14-ter, c. 3 della L. n. 3/2012 si allega altresì:

C. inventario di tutti i beni redatto in data 02/10/2020;

D. relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi nominato nella persona del dott. Andrea Pagani redatta in data 11/12/2020.

Con osservanza.

Brescia, 11 dicembre 2020

Il sottoscritto
Bianco Fabrizio

